GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MARTEDÌ 2 FEBBRAIO — NUM. 27

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto *numero 9 che modifica il regolamento speciale per le cartelle agrarie* — **RR. decreti** *numeri 10 e 11 che costituiscono in sezioni elettorali autonome i comuni di San Salvo, di Dogliola (Chieti)* — **R. decreto** *numero 21 che riduce l'interesse dei buoni del Tesoro* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Trasferimenti di privativa industriale* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifica d'intestazione — Avviso di smarrimento di ricevuta* — **R. Istituto tecnico superiore di Milano:** *Elenco degli allievi che ottennero il diploma nella Sessione straordinaria d'esami dell'anno scolastico 1890-91, distribuiti per ordine di merito* — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: *Seduta del giorno 1 febbraio 1892* — **Camera dei Deputati:** *Seduta del giorno 1 febbraio 1892* — *Telegrammi dell'***Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 9 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 gennaio 1887 n. 4276 (serie 3ª) sull'ordinamento del credito agrario;

Veduta la legge modificativa 26 luglio 1888 n. 5588 (serie 3ª);

Veduto il regolamento speciale per le cartelle agrarie, approvato con R. decreto 27 maggio 1888 n. 5430 (serie 3ª);

Sentita la Commissione consultiva per il credito agrario;

Veduto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento speciale per le cartelle agrarie sono portate le modificazioni indicate negli articoli seguenti:

Art. 2

All'articolo 2° è aggiunto il seguente capoverso:

« Oltre alle indicazioni prescritte dall'alinea terzo dell'articolo 32 della legge, che sono comuni alle due specie di cartelle concernenti le operazioni di cui al titolo I della legge medesima, possono contenere la indicazione del tempo in cui saranno rimborsate ».

Art. 3.

All'articolo 26 è sostituito il seguente:

« Sono applicate alle cartelle agrarie le disposizioni della legge 14 luglio 1887 n. 4715 (serie 3ª), concernenti la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii ».

Art. 4.

Al comma dell'articolo 27 è sostituito il seguente:

« Le cartelle agrarie vengono ritirate dalla circolazione semestralmente al loro valore nominale nella misura dell'ammontare dei crediti per qualunque motivo e sotto qualunque forma estinti nel semestre antecedente. Tale ritiro viene eseguito mediante acquisto diretto delle cartelle da parte dell'Istituto o della Società emittente, mediante rimborso per sorteggio o mediante pagamento delle cartelle alla scadenza ».

All'articolo predetto è inoltre aggiunto il seguente capoverso:

« Le cartelle agrarie della prima specie, quando contengano la indicazione della scadenza, non possono avere durata maggiore di quella dei prestiti in corrispondenza dei quali sono emesse ».

Art. 5.

Dopo il n. 5° dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:

« 6.° L'ammontare delle cartelle scadute e pagate ».

Il n. 6° dell'articolo predetto prende il n. 7.°

Art. 6.

Al comma dell'articolo 29 è sostituito il seguente;

« La somma dei crediti e delle quote di ammortamento venuti in scadenza durante il semestre, dei rimborsi anticipati di crediti e delle perdite liquidate nel semestre medesimo, dedotto l'ammontare delle cartelle acquistate direttamente dall'Istituto o dalla Società e di quelle estinte alla scadenza, indica l'ammontare delle cartelle da sorteggiare nel titolo e per ciascuna specie ».

Art. 7.

Al primo capoverso dell'art. 30 è sostituito il seguente:

« Tutte le cartelle emesse e non ancora sorteggiate, tranne quelle da estinguersi alla scadenza, devono essere rappresentate singolarmente nell'urna dai loro numeri di matrice ».

Art. 8.

All'art. 33 è sostituito il seguente:

« Le cartelle nominative, ritirate direttamente dagli Istituti o dalla Società o rimborsate in seguito a scadenza o a sorteggio, e le cedole ad esse annesse, vengono immediatamente annullate, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione ».

Art. 9.

All'alinea 3° dell'art. 41 è sostituito il seguente:

« 3° di accertare l'annullamento delle cartelle rimborsate alla scadenza o in seguito a sorteggio e di quelle ritirate direttamente dall'Istituto o dalla Società ».

Art. 10.

All'alinea 2° dell'art. 42 è sostituito il seguente:

« 2° se furono annullate le cartelle ritirate dalla circolazione perchè scadute, estratte a sorte od acquistate dall'Istituto o dalla Società durante il semestre antecedente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Num. **10** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di San Salvo (Chieti) per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di San Salvo, che prima aveva oltre 100 elettori politici, ora ne ha soli 97;

Ritenuto che per le condizioni topografiche dei luoghi tornerebbe meno facile l'esercizio del diritto elettorale agli elettori della Comunità di San Salvo, quando cessando di essere sezione autonoma, fosse aggregata a qualche sezione circonvicina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Salvo (Chieti) è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero della **11** *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Dogliola (Chieti) per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col regio decreto 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Dogliola, che prima aveva oltre 100 elettori politici ora ne ha soli 70;

Ritenuto che per le condizioni topografiche dei luoghi tornerebbe meno facile l'esercizio del diritto elettorale agli elettori della Comunità di Dogliola, quando, cessando di essere sezione autonoma, fosse aggregata a qualche sezione circonvicina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Dogliola (Chieti) è costituito in sezione elettorale autonoma del secondo collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **21** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883 n. 1455 (serie 3ª);

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto del 17 febbraio 1884 n. 2016, (serie 3ª);

Veduto l'articolo 566 del Regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidetti;

Veduto l'art. 4 della legge 30 giugno 1891 n. 312;

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1891 n. 681 col quale fu fissato l'interesse dei buoni del Tesoro, a decorrere dal giorno 7 dello stesso mese di dicembre;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal giorno 25 gennaio 1892 è ridotto del mezzo per cento l'interesse dei buoni del tesoro, fissato col suddetto Nostro decreto del 6 dicembre 1891 n. 681.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1892.

UMBERTO

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata firmata a Bruxelles il 25 novembre 1891 e registrata a Roma il 12 dicembre 1891, reg. 70, sez. 1ª, n. 5314 del reg. atti privati, il sig. Marque Augusto, a Bruxelles, ha ceduto e trasferito totalmente alla *Société anonyme du Propulseur à ailes planes et mobiles* a Bruxelles, tutti e singoli i diritti derivanti dall'attestato di privativa industriale a lui rilasciato il 17 gennaio 1890, vol. 52 n. 300, della durata di anni *uno* a datare dal 31 dicembre 1889 e relativo prolungamento rilasciatogli in data 25 febbraio 1891 per anni *cinque*, vol. 57, n. 94, per un trovato dal titolo: *Système d'hélice de navire à pas variable par déplacement angulaire facultatif des ailes ou palettes.*

L'atto di trasferimento, presentato alla Prefettura di Roma il 14 dicembre 1891, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1105 del registro trasferimenti.

Roma, addì 30 gennaio 1892.

Il Direttore Capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata firmata a Bruxelles il 25 novembre 1891 e registrata a Roma il 12 dicembre 1891 reg. 70 sez. 1ª n. 5314 del reg. atti privati, il signor Marque Augusto a Bruxelles ha ceduto e trasferito totalmente alla *Société anonyme du propulseur à ailes planes et mobiles* a Bruxelles tutti e singoli i diritti derivanti dall'attestato di privativa industriale a lui rilasciato il 22 settembre 1890 vol. 55 n. 222 della durata di anni *sei* a datare dal 30 giugno 1890 pel trovato dal titolo: *Propulseur à hélice articulée.*

L'atto di cessione, presentato alla Prefettura di Roma il 14 dicembre 1891, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1104 del registro trasferimenti.

Roma, addì 30 gennaio 1892.

Il Direttore capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 749760 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1110, al nome di Cappa Saverio fu Achille, domiciliato in Spigno Monferrato (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cappa Luigi-Zaverio-Giovanni fu Achille, domiciliato in Spigno Monferrato (Alessandria), minore sotto la patria potestà di sua madre Anna-Maria Clotilde Lesinolli fu Giuseppe vedova Cappa, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*1ª pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Caltanissetta col n. 20 in data 19 agosto 1891, Pos. n. 3513, prot n. 622, pel deposito fatto dal signor Giannetti Vincenzo fu Giuseppe del certificato nominativo 5 per cento n. 385959 della rendita di lire 45, con decorrenza dal 1° gennaio 1891, per farvi unire il nuovo foglio compartimenti semestrali.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e qualora non intervengano opposizioni, il detto certificato, già munito del nuovo foglio compartimenti semestrali, sarà consegnato al signor Giannetti sunnominato, senz'obbligo della presentazione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

R. ISTITUTO TECNICO SUPERIORE di Milano

ELENCO *degli allievi che ottennero il diploma nella Sessione straordinaria d'esami dell'anno scolastico 1890-91, distribuiti per ordine di merito.*

Ingegneri civili.

1. Cavallini Benedetto, domiciliato a Ferrara, punti riportati sopra cento, 76.
2. Zighetti Emilio, id. Lodi (Milano), id. 74.
3. Jamoretti Felice, id. Milano, id., 73.75.
4. Silva Luigi, id. Seregno (Milano), id, 72,50.
5. Meda Antonio, id. Milano, id., 72.25.
6. Rossi Enrico, id. Piacenza, id., 72.
7. Brusa Ernesto, id. Ligurno (Como), id. 71.25.
9. Canale Oreste, id. Milano, id., 70,25.

Ingegneri industriali.

1. Calcagno Giacomo, domiciliato a Montevideo, punti riportati sopra cento, 78,63.
2. Gennari Attilio, id. Cremona, id, 78,18.
3. Garbarini Giuseppe, id. Milano, id., 74,81.
4. Engelman Gustavo, id. Milano, id., 74,54.
5. Ceresa-Costa Paolo, id. Piacenza, id., 73,63.
6. Coppini Arturo, id. Firenze, id., 72,90.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1 febbraio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	nebbioso	—	5 5	— 4 2
Domodossola	sereno	—	21 0	3 5
Milano	1/2 coperto	—	14 0	1 6
Verona	sereno	—	8 8	0 8
Venezia	sereno	calmo	7 6	2 0
Torino	sereno	—	9 0	0 7
Alessandria	sereno	—	10 6	1 1
Parma	sereno	—	10 7	— 1 5
Modena	nebbioso	—	9 9	— 1 1
Genova	coperto	calmo	22 3	10 5
Forlì	1/4 coperto	—	12 4	2 0
Pesaro	sereno	calmo	14 3	0 8
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	13 2	10 9
Firenze	1/4 coperto	—	10 9	5 4
Urbino	caliginoso	—	9 8	4 5
Ancona	nebbioso	calmo	13 6	5 2
Livorno	1/2 coperto	calmo	12 0	7 0
Perugia	sereno	—	7 2	3 8
Camerino	sereno	—	8 9	3 0
Chieti	sereno	—	14 4	1 4
Aquila	sereno	—	12 2	0 0
Roma	1/4 coperto	—	13 7	7 4
Agnone	sereno	—	11 8	1 9
Foggia	sereno	—	16 4	5 0
Bari	sereno	calmo	14 9	5 8
Napoli	sereno	legg. mosso	12 5	8 9
Potenza	nebbioso	—	9 5	3 6
Lecce	coperto	—	17 0	7 0
Cosenza	1/2 coperto	—	13 0	4 2
Cagliari	sereno	calmo	15 8	6 3
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	14 9	11 8
Palermo	3/4 coperto	calmo	18 1	7 3
Catania	sereno	calmo	17 0	8 0
Caltanissetta	sereno	—	11 6	6 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	14 3	7 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 1 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 766,0
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 60
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debolissimo.
Cielo . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 14°,2. Minimo = 7°,4.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 1 febbraio 1892.

In Europa pressione ancora notabilmente bassa nella Russia, al Nord e Nordovest, sensibilmente elevata nella penisola italica. Ebridi 733; Mosca 741; Zurigo, Firenze, Siracusa 767 mill.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso fuorchè al Nord nebbie al Nord; venti generalmente deboli del terzo quadrante; temperatura mite in generale, qualche gelata o brinata al Nord.

Stamane: cielo qua e là nuvoloso o nebbioso, venti deboli; barometro a 765 in Sardegna ed a Lesina, intorno a 766 millimetri altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli tendenti ad ostro; cielo vario; temperatura ancora mite.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 1° febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,35.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Leggesi un elenco di omaggi.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 111).

PRESIDENTE. Nella seduta di sabato furono approvati, meno tre sospesi, gli articoli del progetto fino al 16 inclusivo.

L'art. 17 è concepito così:

Art. 17.

Per conseguire un impiego civile occorre un esame scritto e orale, che dimostri la coltura generale e la cognizione teorica di quanto concerne l'Amministrazione speciale cui si aspira.

I regolamenti speciali determineranno se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle nomine contemplate dal secondo alinea dell'art. 32.

GADDA è d'accordo sul principio che, per conseguire un impiego civile, occorra un esame scritto e orale.

Ma vorrebbe che nella legge si ponessero le basi del modo in cui l'esame debba essere fatto.

Vorrebbe adunque che si stabilisse: primo, che il programma dell'esame sarà fissato dall'Amministrazione centrale; e, secondo, che l'esame debba effettuarsi presso l'Amministrazione provinciale, in quegli uffici che gerarchicamente dipendano da quel Ministero del cui servizio si tratta.

Spiega le ragioni di convenienza e di giustizia di decentrare gli esami.

Confuta le obbiezioni che possono opporsi a questa sua proposta.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, precisa il significato dell'articolo 17 che determina che, per conferire un impiego civile occorre un esame.

Lo stabilire che questi esami, nella loro varietà, siano dati da Commissioni diverse, non è prudente. Crede che non converrebbe inserire la raccomandazione del senatore Gadda nella presente legge che è organica.

L'art. 17 prevede anche il caso in cui non occorra l'esame orale, ed al Governo è riservata la facoltà, per l'ammissione agli impieghi inferiori, di far dare gli esami anche nei capoluoghi di provincia.

ZINI. Negli esami di concorso è necessaria l'unità di criterio degli esaminatori.

Se trattasi di esame di capacità si potrà dare nelle singole provincie, ma gli esami di concorso a posti speciali è necessario siano dati alla capitale presso la Commissione centrale.

NICOTERA, ministro dell'interno, prega il senatore Gadda di non insistere nella sua proposta.

Il progetto in discussione non determina nulla circa al luogo dove deve esser dato l'esame di concorso. Perciò il Governo caso per caso potrà provvedere.

Prega la Commissione di voler stabilire tassativamente i casi nei quali si possono dispensare dagli esami orali i concorrenti, e ciò per togliere possibili arbitrii, o, se ciò non si volesse fare, propone la soppressione del penultimo capoverso dell'articolo 17.

GADDA, dopo le dichiarazioni del relatore e del ministro reputa che la questione rimanga impregiudicata e che vi provvederanno i regolamenti.

Non insiste pertanto nella sua proposta.

MAIORANA-CALATABIANO, relatore, conviene che il lasciare all'arbitrio del Governo il determinare in qual caso si potrà prescindere dall'esame orale può dar luogo ad inconvenienti.

La Commissione pertanto ritira il capoverso da essa aggiunto all'articolo 17.

PRESIDENTE mette pertanto ai voti l'articolo nei seguenti termini:

Art. 17.

Per conseguire un impiego civile occorre un esame scritto e orale, che dimostri la coltura generale e la cognizione teorica di quanto concerne l'Amministrazione speciale cui si aspira.

Questa disposizione non è applicabile alle nomine contemplate nel secondo alinea dell'articolo 32.

(Approvato).

Art. 18.

In ogni esame di ammissione o di promozione, coperto il numero dei posti, pei quali la prova fu bandita, coi candidati meglio classificati, gli altri, benchè dichiarati idonei, non acquistano verun diritto alle ulteriori vacanze.

Coloro che per due volte successive non conseguirono l'idoneità, prima che trascorrano due anni, non sono ammessi ad ulteriore esame.

FINALI propone che al secondo capoverso di questo articolo formulato dalla Commissione, si sostituisca quello corrispondente dello articolo ministeriale nei termini che seguono:

« Coloro che non conseguirono il posto nella prima prova, possono, per due volte successive, essere ammessi a nuovo esame, dopo almeno sei mesi dalla data del precedente ».

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, distingue i termini dell'articolo 18 del concetto.

La Commissione, interpretando il sentimento del Governo, modificò rendendolo più liberale l'articolo in modo che, tutti gli idonei potessero di nuovo concorrere ed essere ammessi agli esami escludendone per un certo tempo quelli che per due volte non furono riconosciuti idonei.

Accetta questa esclusione e propone che invece di due anni il termine per il nuovo esame, dopo che per due volte non fu conseguita la idoneità, si riduca ad un anno solo.

NICOTERA, ministro dell'interno, accetta la proposta fatta dal relatore che al termine di due anni proposto dalla Commissione si sostituisca il termine *di un anno*.

FINALI crede che il termine *di un anno* sia anche troppo. Ritiene poi che, almeno tra il primo ed il secondo esame converrebbe stabilire quale abbia da essere il termine.

COSTA, della Commissione, osserva che quanto al termine fra il primo ed il secondo esame nulla è fissato e che quindi a questo riguardo non si pregiudica nulla.

LOVERA domanda uno schiarimento; se cioè, i concorrenti che non riuscirono ad un concorso in una data Amministrazione, possano, prima e dopo scaduto il tempo prescritto dall'art. 18, concorrere ad un posto in altra Amministrazione.

COSTA, della Commissione, risponde che a questo proposito non può esservi dubbio sulla interpretazione affermativa.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 18 secondo il testo della Commissione colla variante, al secondo alinea, del termine *di un anno*, invece di due.

(Approvato).

Art. 19.

Ferme le disposizioni sancite nelle leggi speciali a favore pei sottoufficiali dell'esercito e della marina, per un terzo dei posti che rimangono disponibili nella classe inferiore degli impieghi d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza i segretari comunali patentati che abbiano prestato otto anni di lodevole servizio, secondo le norme stabilite con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

NICOTERA, ministro dell'interno, prega che in questo articolo siano introdotte le parole « che siano stati feriti combattendo in servizio della patria » che erano nel progetto ministeriale.

ZINI fa una osservazione di forma, sulla frase che si riferisce al Consiglio di Stato ».

COSTA, della Commissione, spiega il concetto della frase che si riferisce al Consiglio di Stato.

Prega il signor ministro di non insistere nel voler comprendere in questo articolo i feriti per la patria a causa delle disparità che ne verrebbero.

MAJORANA-CALATABIANO dichiara che sulla questione *dei feriti in servizio della patria*, la Commissione si divise in maggioranza e minoranza: egli era per il mantenimento di questa disposizione.

NICOTERA, ministro dell'interno, insiste perchè le disposizioni riguardanti i feriti per la patria sieno ripristinate in questo articolo 19 come erano nell'art. 21 del progetto ministeriale.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore e NICOTERA, ministro dell'interno consentono che, in seguito alla osservazione del senatore Zini, le ultime parole dell'articolo siano ordinate così: « con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, secondo le norme stabilite ».

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del ministro di inserire nell'articolo della Commissione le parole « sono dispensati dagli esami i cittadini... *che sieno stati feriti combattendo in servizio della patria* ».

(Approvata).

Approvasi poi l'articolo 19 colla proposta del ministro e colla variante concordata fra il ministro, la Commissione ed il senatore Zini.

Art. 20.

L'impiegato di prima nomina dovrà, prima di essere immesso in ufficio, prestare innanzi al ministro o al funzionario a ciò delegato, il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate.

Il rifiuto del giuramento produce la decadenza della nomina.

OTTOLENGHI preferisce, circa al giuramento, la dizione dell'articolo ministeriale.

Non si può confondere il caso di rifiuto al giuramento con quello di chi non lo presti per colpa non sua.

PIERANTONI dice che ogni qual volta sa che un giovine d'ingegno si presenta agli esami di concorso per un impiego, prova un senso di profonda displacenza.

Sono innumerevoli i sotterfugi che si usano agli esami di concorso per i quali spesso non riescono i migliori e riescono invece i meno valorosi ed i pessimi.

Conosce dei giovani che fecero professione di esaminando ambulante, e narra su questo molti particolari.

Il giudicare con misura di giustizia la validità dei concorrenti quando questi sono molti è difficilissimo anche perchè gli esaminatori devono dividersi il lavoro.

Propone che, oltre all'esame di ammissione, ve ne sia uno di classificazione dopo un anno di prova in servizio.

PRESIDENTE. Invita il senatore Pierantoni a formulare in iscritto la sua proposta.

CALENDA. Fra le due formole di giuramento proposte per gl'impiegati, preferisce quella della Commissione, perchè questa formola è già sanzionata dalle leggi.

Dice che nella proposta della Commissione sono comprese tutte le guarentigie volute dal senatore Ottolenghi.

OTTOLENGHI. Osserva che nella formola ministeriale si comprende la continuità della monarchia colla fedeltà che si deve giurare ai suoi successori legittimi, togliendo così di mezzo ogni sofisticheria facile in materia di giuramento.

Insiste perchè nel secondo capoverso si ripristinino le parole del corrispondente articolo ministeriale: « o il ritardo non giustificato... »

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, dice che il senatore Calenda ha abbastanza spiegato l'articolo della Commissione.

Vi sono due forme di giuramento. Una è quella del giuramento politico, l'altra è del giuramento giudiziario. La Commissione non crede che debba per gli impiegati civili prescindersi dalla forma di giuramento degl'impiegati giudiziari.

Sembragli che la formola della Commissione contenga ogni possibile guarentigia.

Quanto a introdurre nel secondo alinea dell'art. 20 della Commissione le parole: « o il ritardo non giustificato » osserva che questo equivarrebbe a rimettere all'arbitrio del ministro in molti casi la decadenza dell'impiegato dalla nomina.

La Commissione insiste nel suo articolo.

VITELLESCHI fa osservazioni sulla formola del giuramento proposto dalla Commissione.

Nella relazione non ne ha trovate ragioni sufficienti. Nessuno può impegnarsi ad essere uomo di onore. Uomo d'onore si è, o non si è.

Questa non è forma che si adatti a giuramento.

Trova che la forma proposta dal ministro ha la sua ragione, non quella della Commissione.

BARGONI crede che non vi sia ragione che non potesse essere senza inconveniente l'adottare oggi per gl'impiegati una formola di giuramento diversa da quella generale e che è in uso da tanto tempo.

Appoggia pertanto la formola ministeriale, che è la formola politica, il giuramento cioè di essere fedele al Re ed ai suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le funzioni affidategli col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

NICOTERA, ministro dell'interno. La fedeltà al Re è implicita alla fedeltà alla patria.

Ma dacchè su di ciò furono sollevate osservazioni, prega la Commissione di voler tornare alla dizione dell'articolo ministeriale.

COSTA. Se la Commissione avesse provveduto la discussione avvenuta su questo articolo non l'avrebbe proposto, e perciò non vi insiste, accettando la dizione ministeriale. Mantiene poi l'alinea come nel progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 20 composto nella prima parte della prima parte dell'articolo ministeriale, e poi dell'alinea della Commissione, complessivamente nei seguenti termini:

Art. 20.

L'impiegato di prima nomina dovrà, prima di essere immesso in ufficio, prestare innanzi al ministro, o al funzionario a ciò delegato, giuramento di essere fedele al Re ed a' suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le funzioni affidategli col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il rifiuto del giuramento produce la decadenza della nomina.

(Approvato).

PIERANTONI riprende emendandolo l'art. 23 del progetto ministeriale che contiene le condizioni per le quali l'impiegato acquista definitivamente tale qualità, del quale articolo la Commissione propone a soppressione e che è concepito così:

« Durante i primi sei mesi dalla sua designazione ad un primo impiego civile, ogni impiegato riceve solo due terzi dello stipendio assegnato alla sua classe dal ruolo organico.

« In tale periodo di esperimento egli può essere licenziato per inettitudine o per gravi motivi di disciplina, previo parere del Consiglio di amministrazione nel primo caso, e del Consiglio di disciplina nel secondo.

« Trascorso il semestre senza demeriti, l'impiegato acquista diritto alla nomina definitiva ed all'intero stipendio ».

COSTA, della Commissione, osserva che la proposta Pierantoni sconvolge tutto il sistema di ammissione degli impiegati e ne chiede il rinvio alla Commissione perchè essa abbia il tempo di esaminare la proposta.

PIERANTONI raccomanda sia studiato attentamente il suo emendamento che tende a stabilire una serie prova di tirocinio.

Domanda se il personale dell'avvocatura erariale è compreso in questa legge.

Negli esami spesso i nomi degli esaminatori intimoriscono i candidati.

PATERNOSTRO osserva che se è vero ciò che dice il senatore Pierantoni che, cioè, gli esami siano un cattivo mezzo per giudicare del merito degli individui, non capisce poi come egli possa proporne più di quelli che il disegno in discussione propone.

Difende il sistema degli esami, e più ancora quello tenuto dagli esaminatori, che si dividono il lavoro.

Non crede che le raccomandazioni possano influire sull'esito degli esami.

PRESIDENTE pone ai voti il rinvio dell'art. 23 del progetto ministeriale e dell'emendamento Pierantoni alla Commissione.

(Approvato).

Art. 21.

Ogni anno, nel mese di gennaio, i capi di ufficio delle amministrazioni centrali e provinciali redigono le note informative dei propri dipendenti.

Le note degl'impiegati provinciali saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà custodito fra gli atti riservati di ufficio da cui gl'impiegati dipendono, l'altro sarà trasmesso al Ministero.

Tali note daranno sommarie indicazioni delle attitudini intellettuali di ciascun impiegato, del suo carattere, della sua condotta e dei servigi resi nell'anno precedente.

CALENDA propone a quest'articolo degli emendamenti diretti a chiarire meglio il concetto che vi si trova espresso.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, accetta gli emendamenti del senatore Calenda.

NICOTERA, ministro dell'interno, accetta anche egli gli emendamenti del senatore Calenda.

Chiede che al terzo alinea, dopo la parola *condotta* si introduca la parola *morale*.

PIERANTONI crede che non convenga per nessun conto di far dipendere la promovibilità e la sorte degli impiegati da una specie di polizia segreta.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, osserva che non si tratta di segreto al momento che il ministro deve poi spiegare i motivi della non promovibilità.

Quanto ad aggiungere la parola *morale* crede la parola troppo elastica e poter dar luogo ad arbitrio.

Nella parola *condotta* adottata dalla Commissione è implicito anche il concetto della moralità.

NICOTERA, ministro dell'interno, non si tratta di inquisizione. Si tratta di rilevare il concetto della moralità dei pubblici funzionari. Insiste perchè si aggiunga la parola *morale*.

PIERANTONI dice non essere stato bene inteso dal ministro.

Il Governo deve sorvegliare i suoi impiegati per averne perfetta conoscenza, ma è il sistema che si vuol seguire che non gli sembra buono, ove non si ammetta il diritto dell'impiegato a rettificare, poichè se così non sarà, facilmente si potranno portare giudizi erronei, ed ingiustizie.

COSTA, della Commissione, considera quanto la materia sia delicata.

Non crede che si debba prescindere da ogni disposizione per cui l'Amministrazione sia posta in grado di conoscere perfettamente il suo personale. Parla degli specchi caratteristici degli ufficiali dell'esercito.

La nota caratteristica non implica pericolo, perchè nel caso in cui produca la non promovibilità, questo effetto deve spiegarsi con motivazione.

Insiste sulla differenza fra il testo della Commissione e quello del Ministero.

Constata come in qualunque ipotesi debba ritenersi esclusa la inquisizione per tendenza.

NICOTERA, ministro dell'interno. Molte cose è meglio stabilirle nelle leggi anzichè nei regolamenti.

È bene che gl'impiegati sappiano quali norme sono seguite per compilare gli specchi caratteristici.

Propone un lieve emendamento per chiarire meglio cosa s'intende per condotta morale.

PIERANTONI spiega meglio il suo concetto. Egli desidera che per le note caratteristiche degli impiegati civili si segua il sistema che si tiene nell'esercito.

Domanda se questo art. 21 sia possibile di applicarlo così come è ai consoli ed al nostro personale all'estero.

FINALI desidera che la parola *morale* rimanga al posto ove si trova nel progetto ministeriale.

Spiega cosa significhi secondo lui la parola *morale*.

BARGONI. Gli abili capi di amministrazione devono conoscere esattamente i loro impiegati, e caso per caso lodarli e biasimarli: ammesso ciò, non è possibile che gl'impiegati non prevedano il tenore della loro nota caratteristica.

Non crede che su queste note si possa ammettere il contradittorio voluto dal senatore Pierantoni.

Raccomanda che col regolamento si diano istruzioni precise sulla riservatezza di queste note caratteristiche.

PATERNOSTRO raccomanda, che quando si tratterà di stabilire la forma delle note caratteristiche, le necessarie tabelle siano il più possibile semplificate e chiare.

NICOTERA, ministro dell'interno, terrà conto delle raccomandazioni direttegli dai precedenti oratori.

COSTA dichiara che la maggioranza della Commissione accetta che nell'ultimo alinea dell'articolo, dopo la parola « condotta » si introduca la parola « morale », secondo la proposta del ministro.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 21 cogli emendamenti proposti dal senatore Calenda e colla inserzione della parola *morale* all'ultimo alinea.

L'articolo risulta concepito nei seguenti termini:

Art. 21.

Ogni anno, nel mese di gennaio, i capi di ufficio delle Amministrazioni centrali e provinciali redigono le note informative dei propri dipendenti, le quali saranno conservate negli atti riservati dell'ufficio.

Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà custodito fra gli atti riservati di ufficio da cui gl'impiegati dipendono, l'altro sarà trasmesso al Ministero.

Tali note daranno sommarie indicazioni delle attitudini intellettuali di ciascun impiegato, del suo carattere, della sua condotta morale e dei servizi resi nell'anno precedente.

(Approvato).

Art. 22.

In ciascun Ministero, e in ciascuna delle Amministrazioni centrali avente speciale ruolo di impiegati, è istituita una Commissione amministrativa, composta del sottosegretario di Stato che la presiede, del direttore generale e degli ispettori generali dove esistono, e dei direttori capi di divisione. Il direttore del personale esercita anche le funzioni di segretario.

Nei Ministeri, o nell'Amministrazione, nei quali la Commissione amministrativa, così composta, non risultasse di cinque membri, sarà completata con uno o più capi sezione, per ordine di anzianità.

FINALI. Osserva che nell'art. 22 secondo il progetto ministeriale, la Commissione si componga di 5 persone.

La Commissione ne propone una molto più numerosa, e che, ove fosse accettata, per il solo Ministero delle finanze sarebbe composta di 30 persone. Ciò sembragli inammissibile.

SONNINO divide l'opinione espressa dall'onor. Finali, e preferisce l'articolo ministeriale a quello della Commissione.

Nota che l'articolo non prevede il caso delle Commissioni per le Amministrazioni provinciali.

COSTA, della Commissione. La scelta di 3 capi divisione fatta dal ministro per costituire la Commissione amministrativa può dubitarsi che dia garanzia sufficiente.

È disposto a togliere dalla Commissione gli ispettori generali, ma mantiene la proposta di chiamare in queste Commissioni tutti i capi divisione.

GADDA. Dubita che gl'impiegati provinciali siano esclusi dalle garanzie portate dall'articolo in discussione.

Domanda come queste Commissioni rappresenteranno gli impiegati provinciali.

Fa in questo senso raccomandazioni al ministro ed alla Commissione.

COSTA, della Commissione, ai dubbi esposti dal senatore Gadda, risponde che per gli impiegati provinciali stanno appunto le note caratteristiche, che suppliscono alla conoscenza personale degli individui.

Gli ispettori non si occupano delle persone, ma dei servizi; perciò, quando non siano compresi nelle Commissioni nessun danno ne verrà ai funzionari dell'Amministrazione provinciale.

Si potrebbe stabilire che i Consigli d'amministrazione saranno composti dai capi servizi a norma degli organici speciali di ciascuna Amministrazione.

NICOTERA, ministro dell'interno, ritiene che la proposta ultima del senatore Costa, anzichè semplificare, intralcerebbe maggiormente la opera delle Commissioni amministrative.

Ritiene dannosa la composizione stabile di queste Commissioni.

Propone la sospensione ed il rinvio dell'articolo alla Commissione.

PIERANTONI domanda se questa legge sarà applicabile al personale del Ministero degli affari esteri, che è tutto diverso da quello degli altri ministeri.

Osserva che questa domanda egli l'ha già fatta.

Fa poi notare che le disposizioni di questo progetto sono in opposizione con quelle del progetto di legge consolare e non sono compatibili con altre leggi vigenti.

Ritiene impossibile metterle d'accordo e dice che il tempo gli darà ragione.

PRESIDENTE pone ai voti la sospensione ed il rinvio dell'articolo alla Commissione.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rimandato a domani.

La seduta è levata (ore 6 e 10).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 1° febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera con la quale l'onorevole Mezzacapo manda le sue dimissioni da deputato per ragioni di salute.

FORNARI propone che non si accettino le dimissioni e si accordi al deputato Mezzacapo un congedo di tre mesi.

(La Camera approva).

CHIARADIA presenta la relazione sul disegno di legge: trasferimento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1891-92.

VOLLARO SAVERIO prega il presidente di sollecitare la Commissione per il regolamento perchè si pronunzi sulla proposta ch'egli ha presentato, relativa al raggruppamento delle interpellanze.

PRESIDENTE non mancherà di sollecitare la Commissione.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sui probi-viri.

D'AYALA-VALVA, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adami — Altobelli — Amadei — Ambrosoli — Antonelli — Arcoleo — Arnaboldi — Artom di Sant'Agnese — Auriti.

Baccelli — Baratieri — Barzilai — Basini — Beltrami — Bertolini — Bettòlo — Billia Paolo — Bonasi — Bonghi — Borgatta — Borromeo — Boselli — Branca — Brin — Brunialti — Bufardeci.

Cadolini — Campi — Canzio — Cappelli — Carcano — Carenzi — Carmine — Casilli — Cavalletto — Cavallotti — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cocco-Ortu — Colocci — Comin — Conti — Corsi — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi.

Damiani — Daneo — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De Giorgio — Del Balzo — De Lieto — Delvecchio — De Martino — De Murtas — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Di Balme — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Di-Rudinì — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Donati.

Ellena — Engel.

Fabrizj — Faldella — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Fortis — Franceschini — Frascara — Fratti — Frola.

Galimberti — Gallavresi — Gallo Niccolò — Garelli — Gasco — Genala — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Guglielmi.

Indelli.

Lanzara — Lazzaro — Lochis — Lucca — Lucifero — Luporini — Luzi.

Maffi — Maranca Antinori — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Mariotti Filippo — Martini Ferdinando — Maurigi — Mel — Menotti — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Minolli — Miniscalchi — Modestino — Montagna — Monti — Mussi.

Napodano — Niccolini — Nicotera — Nocito.

Oddone — Omodei.

Pace — Pais-Serra — Pantano — Papa — Papadopoli — Parpaglia — Passerini — Pelloux — Perrone — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Poggi — Pompilj — Ponsiglioni — Prinetti — Pullè.

Quintieri.

Raggio — Rava — Ricci — Rinaldi Antonio — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Rossi Rodolfo — Rubini — Ruspoli.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sant Giacomo — Santini — Saporito — Serra — Simonelli — Sineo — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Stanga — Stelluti-Scala — Strani — Suardi-Gianforte.

Tacconi — Tajani — Tassi — Tiepolo — Tittoni — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrigiani — Troves — Tripepi.

Valle Angelo — Vendemini — Vetroni — Vollaro Saverio.

Zanolini — Zappi — Zucconi.

Sono in congedo:

Accinni — Adamoli — Alli-Maccarani.

Badini — Bastogi — Berio — Bianchi — Bonacossa.

Calpini — Calvanese — Capoduro — Carnazza-Amari — Castelli — Cavalieri — Cibrario — Corvetto — Cremonesi.

D'Adda — De Riseis Luigi.

Ercole.

Fede — Ferri — Fili-Astolfone — Fortunato — Franchetti — Franzi.

Ginori — Guglielmini.

Imbriani-Poerio.

Luzzatti Ippolito.

Mariotti Ruggero — Marzin — Maurogordato — Mirabelli — Mocenni.

Orsini-Baroni.

Pandolfi — Patamia — Penserini — Polvere — Puccini.

Quartieri.

Rocco.

Sanguinetti Adolfo — Sanvitale — Sola — Suardo Alessio.

Testasecca — Toaldi.

Vendramini — Villa — Vischi.

Zuccaro-Floresta.

Sono ammalati.

Arrivabene.

Barazzuoli — Billi Pasquale — Bonajuto.

Cagnola — Calvi — Capilupi — Cipelli — Cittadella — Clementini — Coffari — Compans — Coppino — Corradini.

Danieli — Di San Donato.

Ferracciù — Ferrari-Corbelli.

Gagliardo — Gentili — Giovannelli — Grassi Paolo.

Jannuzzi.

Levi — Lorenzini — Luciani — Lugli.

Marselli — Martelli — Massabò — Maury — Mazzoni — Mezzacapo

Panattoni — Piccaroli.

Romano.

Sani Severino — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Severi — Siacci — Simonetti — Speroni.

Tenani — Trompeo.

Visocchi.

È in missione:

Gandolfi.

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne.

PRINETTI presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione della spesa di lire 401,21 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 3 « Dispacci telegrafici governativi (spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

« Approvazione della spesa di lire 22,005 e 72 centesimi sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

MARCHIORI presenta la relazione sul disegno di legge:

« Approvazione della spesa di lire 9,326,66 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo num. 43 « Fitto dei locali (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90.

Interrogazioni.

VILLARI, ministro della istruzione pubblica, risponde alla interrogazione del deputato Filippo Mariotti « sulla voce corsa che « *Il suonatore di violino di Raffaello* » ed altri quadri celebri di sommi

artisti non esistano più nella Galleria della quale fanno parte per le leggi del 1871 e del 1883 ».

Dopo aver premesso che la Galleria Sciarra è soggetta al vincolo fidecommissario ma non a servitù pubblica, dichiara che, per renderla accessibile al pubblico, egli intendeva acquistare quella Galleria ed offerse fino ad un milione; ma le sue offerte non vennero accettate.

E poichè il principe Sciarra insistette sempre nel sostenere che la sua Galleria non era soggetta a fidecommesso, e si oppose a che lo Stato eseguisse su di essa un'ispezione, il ministro fu costretto a chiedere il sequestro: molto più che la Galleria era già stata colpita da sequestro ad istanza di creditori.

Nel sequestro si trovarono mancanti circa cinquanta quadri dei migliori.

Questa mancanza viola apertamente l'editto Pacca e, se si approverà la legge sulle Gallerie, cadrà anche nelle prescrizioni di questa legge. (Commenti).

Ad ogni modo il magistrato procederà.

MARIOTTI FILIPPO. Le voci che correvano da tempo sulla galleria Sciarra lo determinarono a presentare la interpellanza che ebbe a svolgere fino dal giugno scorso. Pur troppo quelle voci oggi il fatto ha dimostrate fondate.

Ricorda che la galleria Sciarra-Colonna, insieme a quella del Barberini della quale faceva parte, fu fondata con un Breve di Urbano VIII e con tali clausole che non può in niun modo sostenersi che non sia fidecommissaria.

Il vincolo fidecommissario fu fatto rivivere col *motu proprio* di Pio VII; ma mentre i Barberini lo riconobbero, il principe Sciarra-Colonna vi si ribellò; onde un rescritto dello stesso Pio VII gli impose di riconoscere il vincolo e nel 1818 tale vincolo fu inscritto nell'Ufficio delle ipoteche; nel 1850 poi fu rinnovata la iscrizione e nel 1853 il principe Sciarra richiese un permesso del camerlengo per poter vendere un quadro.

Tale Galleria quindi è soggetta alla legge del 1871 ed il Governo aveva diritto e dovere di esercitare su di essa la sua vigilanza; e l'oratore è dolente che il Ministero non sia riuscito, e gli augura che riesca, a rintracciare i quadri spariti da quella Galleria. (Approvazioni).

GALLO presenta la relazione sul disegno di legge per maggiori assegnamenti sui diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1891-92.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le Gallerie fidecommissarie di Roma.

D'AYALA-VALVA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE comunica il seguente articolo che il deputato Crispi propone di sostituire al primo del disegno di legge:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio o di altrui, quadri, statue, ed altre opere custodite nelle gallerie, nelle biblioteche, nelle pinacoteche, nei musei e nelle chiese, monumenti storici o di arte, ancorchè di privata proprietà, soggiace alle disposizioni dell'articolo 203 del Codice penale ed alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo stesso.

« La multa può essere elevata sino a diecimila lire ».

CRISPI (Segni di attenzione) premette che cadde in errore il ministro della pubblica istruzione quando si fece a sostenere che la sottrazione dei quadri della Galleria Sciarra possa assoggettarsi alle penalità della legge che si sta per votare; codesta tesi del ministro è contraria al nostro diritto pubblico.

Ricorda che le collezioni artistiche che sono in Roma sono state fondate con danaro pubblico, perciò i pontefici le assoggettarono a fidecommisso.

La legge del 1871 volle confermare il vincolo; ma esso si appalesò inefficace.

In altre parti d'Italia, e soprattutto nelle Provincie meridionali, vi erano leggi che impedivano con penalità la dispersione dei tesori artistici nazionali affidati alla custodia dei privati; quelle leggi sono quindi ancora in vigore in quelle parti ed è un errore, a suo avviso, fare una legge che provveda soltanto a una parte del patrimonio artistico.

Essa infatti lascierebbe sussistere una disparità di trattamento enorme. Il suo emendamento toglierebbe tale disparità, e spera che il ministro lo accetterà. Se no, lo ritirerà, sebbene a malincuore.

MARTINI F., dopo avere espresso il desiderio che il ministro guardasigilli si pronunzi sull'applicabilità della legge che si sta discutendo al caso che ha dato materia all'interrogazione del deputato Mariotti dichiara che non può consentire nell'emendamento dell'onorevole Crispi, perchè esso comminerebbe una grave pena a' proprietari di oggetti d'arte non colpiti da nessun vincolo che alienassero tale loro proprietà.

A suo avviso una legge di questa natura, per riuscire efficace, deve essere il meno estesa possibile e limitarsi ad assicurare la conservazione di ciò solamente che mette conto di essere conservato.

Egli dunque sarebbe disposto ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Crispi solamente quando il proponente fosse disposto a toglierví le parole: « ancorchè di proprietà privata ».

BONGHI è dolente che il Governo abbia lasciato passare ventun anno senza provvedere alla conservazione del patrimonio artistico nazionale e che, quando vi si decide, non sappia farlo meglio che con una legge di *catenaccio*.

Voterà quindi per sola necessità questa legge; ma nel votarla non vuol nascondere alla Camera che la legge stessa non risolve nulla, nemmeno le difficoltà che ne hanno determinato la presentazione.

Esclude che la Camera possa pronunciarsi sulla natura fidecommissaria delle collezioni e sui diritti che al pubblico ne derivino: tutto questo appartiene ai tribunali.

In opinione sua il Governo avrebbe dovuto tenersi perciò lontano dalle risoluzioni generiche e complesse e presentare risoluzioni attinenti ai singoli casi che reclamavano un pronto provvedimento. Non può per conseguenza consentire nella proposta del deputato Crispi, che aggrava il difetto del disegno di legge, estendendone l'applicazione invece di restringerla.

Si augura peraltro che la Commissione non indugierà a riferire sulle altre parti del disegno di legge presentato dal Ministero.

TORRIGIANI non può convenire nel concetto dell'onorevole Crispi, di parificare diritti e responsabilità sostanzialmente diversi. Il vincolo fidecommissario, che colpisce unicamente le collezioni romane, ne pone i proprietari in condizioni assai diverse da quelle in cui si trovano i proprietari liberi delle altre parti d'Italia.

Ritiene quindi che la Camera debba limitarsi ad accettare la proposta della Commissione.

Non esiterebbe per altro ad accettare una disposizione con la quale si estendessero a tutto il regno le disposizioni vigenti in Toscana, relati e al divieto d'esportazione degli oggetti d'arte.

NOCITO concorda nel desiderio dell'onorevole Crispi, che si debba fare una legge non per Roma soltanto ma per tutta Italia. Nè crede fondato il dubbio che tal legge possa offendere il diritto privato; imperocchè l'emendamento dell'onorevole Crispi si riferisce esclusivamente alle condizioni di carattere pubblico.

Ma non può approvare che ai proprietarii degli oggetti artistici si applichino le penalità relative al trafugamento delle cose pignorate o sequestrate.

Il diritto offeso con la vendita di un'opera d'arte è sostanzialmente diverso da quello tutelato con l'articolo 203 del Codice penale, e presenta una gravità di gran lunga maggiore; onde la pena di pochi giorni d'arresto riuscirebbe inadeguata al reato.

GALLO, relatore, tralasciando di occuparsi dei fatti che hanno occasionato la presentazione del disegno di legge, richiama l'attenzione della Camera sull'indole e sui limiti del medesimo: per concludere che molte delle osservazioni fatte dai vari oratori concernono quelle disposizioni sulle quali la Commissione si è riservata di riferire, affine di potere esaminarle con maggiore maturità.

Prega quindi l'onorevole Crispi di consentire che il suo emendamento venga inviato alla Commissione, affinchè questa esamini se sia possibile accettare i concetti in esso compresi.

Dimostra poi come l'applicazione di questa legge non porterà punto alla diversità di trattamento, accennata dall'onorevole Crispi in confronto con la legislazione vigente nelle provincie meridionali.

Certamente questo disegno di legge non muta radicalmente lo stato presente delle cose; ma è innegabile ch'esso è praticamente di molta utilità, come riconobbe anche l'onorevole Bonghi.

All'onorevole Nocito, che censurò il richiamo fatto all'articolo 203 del Codice penale, risponde che la Commissione non ritenne opportuno creare in questa occasione una nuova figura di reato, e stimò più conveniente richiamarsi alla sanzione stabilita dal Codice per la distrazione di oggetti pignorati.

Quanto alla pena comminata da questo articolo, osserva ch'essa è lontana così dall'eccessivo rigore come dall'eccessiva indulgenza.

Potrà al più, come propone l'onorevole Crispi, aggravarsi la pena pecuniaria.

Conclude osservando, che tutte le questioni gravi e delicate, che si riferiscono a questa materia, saranno trattate in occasione delle successive disposizioni rimandate a più tardi dalle Commissioni.

Prega intanto la Camera a votare gli articoli ora proposti i quali impediranno che i capolavori dell'arte nostra abbandonino il nostro paese. (Approvazioni).

Presentazione di due relazioni.

CARMINE, a nome della Giunta generale del bilancio, presenta la relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione delle eccedenze d'impegni sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione pel 1890-91 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. »

« Approvazione della spesa di lire 1,752,60 sull'esercizio 1891 92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 56 « Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90. »

Continua la discussione del disegno di legge: provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma.

VILLARI, ministro della pubblica istruzione, risponde ai diversi oratori: dice all'onorevole Crispi che questa non è una legge *ab irato*, essa riguarda una questione speciale di Roma, perchè in nessuna altra città si trovano delle gallerie fidecommissarie.

Riconosce del resto la necessità di un disegno di legge generale per la conservazione dei monumenti in tutta Italia.

Presenterà quanto prima un disegno di legge d'indole generale e prega perciò l'onorevole Crispi di voler rimandare la sua proposta.

All'onorevole Bonghi fa osservare che il problema delle gallerie non si può risolvere con un provvedimento generale, ma piuttosto caso per caso.

Rispondendo all'onorevole Martini rileva la difficoltà di restringere il vincolo solo a pochi capolavori.

Prima di tutto è difficile dire quali siano veramente i capolavori più importanti; tanto più che, come già l'onorevole Martini ha osservato, i criteri per giudicare i capolavori variano da epoca ad epoca; inoltre moltissimi quadri sono importanti per la storia dell'arte, per studiare la via seguendo la quale, essa si è gradatamente formata; ed a questo fine sono spesso importantissimi i lavori dell'arte arcaica.

Soltanto studiando tutte le epoche dell'arte possiamo emanciparci dall'imitazione servile di una singola epoca. (Bene! Bravo! Approvazioni).

CRISPI fa rilevare come gli argomenti addotti dall'onorevole ministro e dall'onorevole Martini conducano a rimandare il disegno di legge davanti la Commissione pur ulteriori studi.

Definisce bene che cosa sia il concetto dell'extra-territorialità applicata al Vaticano ed alle legazioni straniere.

I territori compresi nell'extraterritorialità hanno il privilegio, che non si può entrare in essi senza il permesso del proprietario, ma ciò non vuol dire che non si possano prendere tutte le misure opportune, perchè nel loro ambito non si possano commettere reati.

Ritorna sulla necessità di unificare la legislazione artistica di tutta Italia.

Ad ogni modo non vuole turbare l'armonia, che vi è tra Ministero e Commissione e perciò non insiste nel suo emendamento esortando il ministro a proporre un Codice artistico.

GIOVAGNOLI rinuncia alla parola.

PRINETTI, mentre tutti hanno parlato a favore della legge, l'oratore voterà contro.

Crede che l'editto Pacca sarebbe bastato a tutelare il nostro patrimonio artistico, se coscienziosamente applicato.

Le servitù fidecommissarie variano da una galleria all'altra; quali siano gli oneri che spettano ad ogni proprietario è cosa che solo la giustizia può determinare per mezzo delle sentenze dei magistrati.

Un provvedimento generale non sarà mai sufficiente all'uopo.

Prima di chiedere delle sanzioni penali per reati difficili a determinare ed a classificare bisognerebbe vedere se l'autorità di pubblica sicurezza ha fatto finora tutto il possibile per impedire l'evasione dei capolavori.

Per queste ragioni voterà contro il disegno di legge.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, risponderà brevemente all'onorevole Prinetti, che ritenne la legge inutile e ingiusta.

Il tema venne altre volte dibattuto nel Parlamento; le recenti evenienze non fecero che rendere più urgente la necessità di un provvedimento.

Il disegno di legge, quale fu proposto dal Governo, è in ogni sua parte completo, e si ispira ai precedenti parlamentari e legislativi.

Nel 1871, risolvendosi i fidecommessi in Roma, si volle salvo il patrimonio artistico, garantendo la integrità e l'inalienabilità delle gallerie fidecommissarie.

Ma si vide fin d'allora che il problema era di assicurare il diritto dello Stato e quello dei privati, senza che l'uno fosse all'altro sacrificato.

Di qui la legge del 1883, emanata in occasione dell'alienazione della galleria Corsini, in cui si stabilì che queste gallerie potessero vendersi allo Stato, alla Provincia, al Comune od altri Enti morali laici, restando fermo il vincolo dell'uso pubblico.

Ma questa legge non portò gli effetti che si speravano, perchè non si provvide a fornir lo Stato dei fondi necessari per gli acquisti; nè il Comune, la Provincia o gli altri Enti possedevano in bilancio mezzi sufficienti

Questi precedenti dimostrano come il Parlamento italiano siasi voluto sempre tenere alieno così dall'una come dall'altra opinione estrema, rappresentate rispettivamente dall'onorevole Crispi e dall'onorevole Bonghi.

Questi due concetti estremi non rispondono alla realtà della cosa, e contrastano non solo coi precedenti della nostra legislazione, ma con la stessa legge della Giunta di Governo del 1849, che anch'essa stabiliva il principio di un compenso da darsi ai privati.

Il Governo propone due provvedimenti, dei quali il primo tende a tutelare il diritto incontrastabile dello Stato, l'altro tende a compensare il diritto non meno incontrastabile dei privati.

Osserva che il codice penale prevede il caso di un condomino, che distrae o distrugga la cosa comune: l'articolo proposto non crea dunque una nuova figura di reato.

In detto articolo poi si volle richiamare l'articolo 203 del codice penale per togliere alla legge il carattere odioso di una disposizione speciale: nè può dirsi erroneo il richiamo a tale articolo, poichè l'ipotesi fondamentale è sostanzialmente la stessa: di un custode che viola i doveri nascenti dall'obbligo della custodia.

Non devonsi confondere le disposizioni proposte con quelle dell'editto Pacca, affatto estraneo alla speciale questione, cui si vuole oggi provvedere.

Lo scopo di questa legge è che le nostre collezioni non siano portate in suolo straniero, e questo scopo si raggiunge cogli articoli ora in discussione. Rimane il secondo scopo di poter riscattare a giusto prezzo i diritti dei privati, perchè più libero e guarentito sia il diritto dello Stato.

E questo scopo si raggiunge con le altre disposizioni del disegno di legge, sulle quali la Commissione si riserva di riferire.

Osserva che una sanzione troppo draconiana rimarrebbe per ciò solo destituita di pratica efficacia.

Ringrazia l'onorevole Crispi di aver ritirato il suo emendamento, e dichiara che alla questione da lui posta si cercherà di provvedere colla legge sulla conservazione dei monumenti.

All'onorevole Prinetti osserva che l'articolo primo contempla il fatto di chi ha dei diritti sulle gallerie: nel caso che la violazione provenga dal fatto di altre persone, provvede il diritto comune.

Propone anzi un emendamento in questo senso.

A chi gli domanda che cosa fece il ministro dell'interno, per impedire la sottrazione degli oggetti d'arte, dei quali si lamenta la scomparsa, risponde che, nello stato attuale delle nostre leggi, il ministro dell'interno non poteva ingerirsi: del resto anch'egli fu concorde col resto del Gabinetto nella presentazione di questo disegno di legge.

Confida che la Camera darà il suo voto favorevole a questa proposta.

MARTINI F., osserva che in Italia non si tratta di creare nuove gallerie, poichè noi abbiamo le più splendide collezioni del mondo. Si tratta di determinare quali fra le opere d'arte in proprietà dei privati occorrano per completare artisticamente e storicamente le nostre collezioni.

Al di là di questo limite ogni vincolo sarebbe eccessivo ed inefficace. (Bravo!)

BONGHI voterà la legge; ma deplora che non si sia provveduto a riparare all'attuale stato di cose con un concetto organico e completo.

Appunto per questa mancanza nella legge (quale ce la presenta la Commissione) di un concetto organico, deplorò la decadenza della nostra attitudine legislativa.

Bisognava pensar prima d'ora a provvedere, poichè quel che ora avviene era da qualche tempo prevedibile; e per provvedere bisognava prima aver risolto tutte le questioni legali relative ai singoli fidecommessi.

Inoltre bisognava pure aver qualche riguardo alle critiche condizioni dei proprietari.

Mancano adunque tutti gli elementi, che erano pur necessari per risolvere un sì grave problema.

Ricorda come vari ministri di pubblica istruzione proposero delle leggi per la tutela della nostra proprietà artistica; ma tutte caddero innanzi alla estrema difficoltà del problema.

Ora che cosa avverrà? Che quando la preoccupazione del momento non sarà più così viva innanzi alla mente del Parlamento e quando verranno in discussione le rimanenti disposizioni della legge queste urteranno di nuovo contro le medesime difficoltà.

Voterà dunque il presente progetto come un imperfetto, ma necessario rimedio; si augura che sollecitamente, ma non senza un maturo e completo studio del problema, si porteranno alla Camera le rimanenti disposizioni della legge.

CRISPI rimane fermo nelle idee espresse col suo emendamento, e si riserva di esplicarle quando verranno in discussione gli altri articoli della legge.

Intanto osserva che, ammettendo i principi esposti dagli oratori del Governo, lo stanziamento proposto sarà forse insufficiente e si farà luogo ad una nuova fonte indefinita di spese.

Rammenta quanto all'ammontare della multa comminata, che altre legislazioni italiane preesistenti stabilivano una multa doppia del valore dell'oggetto d'arte.

Certamente la materia è difficile; ma è dovere di legislatore, di fronte alle tante e diverse legislazioni tuttora vigenti provvedere con un'unica legge, che sia degna dell'Italia nostra.

NOCITO dichiara che ha presentato un emendamento per eliminare il richiamo dell'articolo 203 del Codice penale. Non crede che, adottando il suo emendamento, si farà una legge eccezionale ed odiosa, e tanto meno una legge draconiana. Insiste nel deplorare la esiguità della multa.

Rileva la contraddizione, in cui cadde l'onorevole ministro, per aver citato l'articolo 402 a proposito dell'articolo 205, che persiste a ritenere inapplicabile alla specie.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, replica brevemente respingendo l'accusa di contraddizione mossagli dall'on. Nocito.

GALLO rettifica un errore materiale dell'articolo 1°; ove è detto « *e converte* » deve dirsi « *o converte* ».

Inoltre in fine dell'articolo deve dirsi « soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 203 del Codice penale ».

In fine si propone l'aggiunta: « salvo le pene maggiori, qualora il fatto costituisca un reato più grave previsto dal Codice penale ».

La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Nocito, che tende a sostituire al richiamo dell'articolo 203 la designazione diretta della pena.

NOCITO, dopo le modificazioni introdotte dalla Commissione, ritira il suo emendamento.

(L'art. 1° è approvato colle modificazioni sopraindicate).

INDELLI propone la seguente variante di forma al secondo periodo del primo comma:

« Darà inoltre i provvedimenti per l'esatto adempimento delle condizioni imposte dai fondatori e pel rispetto dei diritti acquisiti dal pubblico. »

GALLO, relatore. La Commissione accetta lo emendamento dell'onorevole Indelli.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, accetta.

(L'art. 2° è approvato con la modificazione sopra esposta).

(Sono parimenti approvati senza discussione gli articoli 3 e 4).

Risultamento della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sui probi-viri.

PRESIDENTE, proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge dei *probi-viri*.

Votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	149
Contrari	50

(La Camera approva).

PRESIDENTE propone che la seduta di domani sia destinata allo svolgimento delle interpellanze relative alle preture.

(Così è stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda d'interrogazione:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno sulle notizie che abbia sul gravissimo incendio che distrusse l'abitato del comune di Sambuco (Provincia di Cuneo) e sui provvedimenti che creda di dare per soccorrere le vittime.

« Giolitti, Roux, Galimberti. »

NICOTERA, ministro dell'interno, assicura gli interroganti che non mancò di occuparsi delle condizioni di quel comune: furono intanto mandati soccorsi per 5,000 lire; il governo si riserva inoltre di provvedere in seguito, quando conoscerà l'estensione del danno.

GIOLITTI ringrazia, anche a nome dei suoi colleghi l'onorevole ministro; e richiama la sua attenzione sul fatto che è questo il terzo comune di quella vallata totalmente distrutto da un incendio.

NICOTERA, ministro dell'interno, replica brevemente.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interpellanza.

« Chiedo interpellare il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, sui suoi intendimenti rispetto al mantenimento dell'influenza e dei diritti acquisiti dall'Italia nell'Africa orientale.

« Damiani ».

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, l'accetta al suo turno.

La seduta termina alle ore 6,45 pom.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 31 — La Germania ha scambiato ieri le ratifiche dei trattati di commercio col Belgio e colla Svizzera.

Il *Reichsanzeiger* pubblica la legge per l'applicazione dei dazi convenzionali sui grani, vini e legnami nei depositi di transito e per la applicazione dei dazi convenzionali alle nazioni, alle quali si concederà la clausola della nazione più favorita.

LONDRA, 1. — Lo *Standard* ha da Pietroburgo: « Lo czar autorizzò una lotteria di sei milioni di rubli in favore delle vittime della carestia ».

Il *Times* ha da Santiago: « Il Congresso approvò un progetto che autorizza il presidente del Chilì a contrarre un prestito di venticinque milioni di dollari, onde ritirare dalla circolazione i biglietti emessi da Balmaceda ».

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 1 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn. 92	—	—	...	— —	93,30 32 1/2 35 37	1/2 40).	— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida	»	—	—	93,10 15 20	93 15	...	...	— —1
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—	...	— —	...	...	— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—	...	— —	...	...	57 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	...	— —	...	...	100 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	...	— —	...	...	94 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—	...	— —	...	...	99 65
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—	...	— —	...	...	101 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500	...	— —	...	...	— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500	...	— —	...	...	430 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500	...	— —	...	...	420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	460 461 462	461 —	...	...	— —
» » » Banca Nazionale 4 0[0.	»	500	500	...	— —	...	...	477 —
» » » » 4 1[2 0[0.	»	500	500	...	— —	...	...	483 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500	...	— —	...	...	— —
» » » » Napoli	»	500	500	...	— —	...	...	— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500	...	— —	649 49 1/4 49 1/2 50	...	— —2
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500	...	— —	...	...	490 —3
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500	...	— —	...	...	— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250	...	— —	...	...	— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500	...	— —	...	...	— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500	...	— —	...	...	— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750	...	— —	...	...	1300 —4
» » Romana	»	1000	1000	...	— —	1007	...	— —5
» » Generale	1 luglio 91	500	350	...	— —	325 23 26 1/4 26 1/2	27 27 1/2 28 28 1/4 29)	— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250	...	— —	...	...	300 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200	...	— —	...	...	35 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500	...	— —	...	...	540 —
» » » » cert. prov.	»	500	250	...	— —	...	...	450 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400	...	— —	384 85 85 3/4 86	...	— —6
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500	...	— —	...	...	45 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500	...	— —	801 03 04 800 1/2 799	...	— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500	...	— —	1150	...	— —7
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500	...	— —	235 236	...	— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500	...	— —	206 206 1/2 207	...	— —8
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250	...	— —	...	...	85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100	...	— —	...	...	— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500	...	— —	...	...	235 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125	...	— —	120	...	— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150	...	— —	...	...	— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250	...	— —	...	...	— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250	...	— —	...	...	— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500	...	— —	...	...	300 —9
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500	...	— —	...	...	190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250	...	— —	...	...	212 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200	...	— —	...	...	60 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250	...	— —	...	...	250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250	...	— —	...	...	154—10
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100	...	— —	...	...	85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125	...	— —	...	...	230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500	...	— —	...	...	290—11
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000	...	— —	...	...	— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500	...	— —	...	...	438 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500	...	— —	...	...	400 —
» » 4 0[0	»	250	250	...	— —	...	...	170 —
» » Acqua marcia	»	500	500	...	— —	...	...	— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500	...	— —	...	...	— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500	...	— —	...	...	— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500	...	— —	...	...	— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300	...	— —	...	...	— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300	...	— —	...	...	— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500	...	— —	...	...	— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250	...	— —	...	...	— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500	...	— —	...	...	— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—	...	— —	...	...	— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25	...	— —	...	...	— —

OSSERVAZIONI

Rendita 5 0[0 piccolo taglio Lire 93,20 25 cont.

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

30 gennaio 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . . L. 92 911
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 90 741
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 57 750
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 56 445

B. TANLONGO, Presidente.

1) Ex £. 2,17. — 2) Ex £. 12,50. — 3) Ex £. 13,50 — 4) Ex saldo div. £. 25. — 5) £. 25. — 6) Ex £. 12. — 7) Ex £. 12,50 — 8) Ex £. 5. — 9) Ex £. 12,50. — 10) Ex L. 6,25 — 11) Ex £. 6,32.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 75
	Parigi	Cheques	— —	— —	102 55
3	Londra	90 giorni	— —	25 63	»
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco MARIO BONELLI.

Visto: Il Vice-Presidente: L. SIMONETTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	92 70
» 3 0[0	57 50
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0[0.	101 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	458 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	485 —
Az. Ferr. Meridionali	645 —
» » Mediterranee	490 —
» » » certif.	480 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1015 —
» » Generale	315 —
Az. Banco di Roma	300 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	600 —
» » » Certif.	470 —
» Soc. Cred. Mobil	380 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st.	1150 —
» » Condot. d'ac.	235 —
» » Gen. Illumin.	240 —
» » Tramway Om.	116 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	85 —
» » Immobiliare.	210 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	300 —
» » Metallurgica Italiana	240 —
» » della Piccola Borsa	218 —
» » Caoutchouc	65 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	160 —
» » Fondiar. Incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —